

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2009, n. 15-12362

**Stralcio di Piano per la mobilità' - Precisazioni per l'attuazione delle DD.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, n. 64-6526 del 23 luglio 2007 e n. 19-6944 del 24 settembre 2007.**

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 351/1999, la Giunta regionale, con deliberazione n. 66-3859 del 18 settembre 2006, ha approvato, ai sensi dell'art. 6 della l. r. 7 aprile 2000, n. 43, lo Stralcio di Piano per la mobilità ad integrazione dello Stralcio mobilità allegato alla citata legge n. 43/2000.

Con successiva deliberazione n. 57-4131 del 23 ottobre 2006, la Giunta regionale ha provveduto a rimodulare ed integrare il citato Stralcio di Piano per graduare le azioni in fase di prima applicazione, ribadendo, nel contempo, l'importanza della concertazione tra Enti locali al fine di raggiungere concretamente, entro il 31 dicembre 2009, gli obiettivi di riduzione delle emissioni dovute alla mobilità.

Sulla scorta dell'esperienza maturata nella prima fase di applicazione dello Stralcio di Piano per la mobilità, degli incontri e dei contatti con gli Assessori provinciali all'Ambiente, delle attività di concertazione con le Regioni e le Province del bacino padano, nonché del confronto in atto con il livello nazionale, la Giunta regionale, con deliberazione n. 64-6526 del 23 luglio 2007, ha poi provveduto a definire le azioni da realizzare nella seconda fase di attuazione dello Stralcio medesimo, prevedendo, fra l'altro, i *Criteri per l'individuazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico*.

In tale ambito si è ribadito che il procedimento di concertazione tra le Province ed i Comuni assegnati alla Zona di Piano, avviato con deliberazione n. 14-7623 dell'11 novembre 2002 e confermato nel paragrafo 2.2 dello Stralcio di Piano per la mobilità del 18 settembre 2006, doveva produrre la progressiva realizzazione di zone di limitazione totale o parziale del traffico fino a coprire almeno il 20% delle strade dei centri abitati in tutti i Comuni assegnati alle Zone di Piano con più di 10.000 abitanti; si precisava, inoltre, che il processo di realizzazione e completamento di tali zone doveva essere ultimato entro il 5 novembre 2007 in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 20.000 abitanti o appartenenti all'agglomerato di Torino ed entro il 3 novembre 2008 in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Tale prescrizione è stata basata sull'esperienza italiana e straniera e rafforzata dagli studi sugli scenari emissivi e di qualità dell'aria relativi all'implementazione delle azioni del citato Stralcio di Piano per la mobilità, che confermano che le zone di limitazione totale o parziale del traffico all'interno dei centri abitati concorrono in maniera significativa alla riduzione delle emissioni, in quanto riducono le percorrenze, incentivano l'utilizzo del trasporto collettivo, l'ammodernamento del parco veicolare e, se correttamente progettate, contribuiscono alla razionalizzazione, alla fluidificazione e al decongestionamento della circolazione.

A sostegno di tale azione strategica, pertanto, con deliberazione n. 19-6944 del 24 settembre 2007, la Giunta regionale ha stabilito i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ai Comuni assegnati alla Zona di Piano, con popolazione superiore a 20.000 abitanti o appartenenti all'agglomerato di Torino, per il cofinanziamento dei costi sostenuti per la realizzazione dell'estensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità e ha individuato le opere e gli interventi ammissibili a tale cofinanziamento.

Nella medesima deliberazione sono affidate alle Province la valutazione di coerenza dell'azione comunale rispetto alle indicazioni dello Stralcio di Piano e ai criteri stabiliti nella deliberazione n. 64-6526 del 23 luglio 2007 e la valutazione di coerenza e ammissibilità delle opere e degli interventi proposti per il cofinanziamento regionale o statale.

Tenendo conto di quanto emerso nel corso degli incontri di approfondimento con le Province e con ANCI che hanno evidenziato le difficoltà interpretative e tecniche incontrate dai Comuni per la realizzazione delle zone a traffico limitato, si ritiene necessario chiarire le disposizioni dello Stralcio di Piano relative alle limitazioni minime della circolazione richieste all'interno delle ZTL nonché integrare i criteri stabiliti nella deliberazione del 23 luglio 2007 per il computo della percentuale di strade dei centri abitati assoggettate a limitazioni con ulteriori criteri che consentano di tener conto dell'efficacia delle limitazioni poste nelle diverse aree del centro abitato sulla riduzione dei flussi traffico.

Tenendo conto delle segnalazioni pervenute dalle Province in relazione alle difficoltà dei Comuni interessati di rendicontare le opere e gli interventi nel termine stabilito nella deliberazione del 24 settembre 2007 e considerata la necessità di dare alle Province e ai Comuni un periodo di tempo per riconsiderare il computo della percentuale di strade dei centri abitati assoggettate a limitazioni della circolazione secondo gli ulteriori criteri introdotti con il presente provvedimento, si ritiene opportuno prevedere un prolungamento del termine a suo tempo indicato nel 30 novembre 2008, per il completamento e la rendicontazione delle opere e degli interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico ai fini dell'ammissibilità al cofinanziamento regionale o statale.

Tutto ciò premesso,

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, con votazione unanime espressa nei modi di legge,

*delibera*

- di precisare, per le motivazioni di cui in premessa, che le disposizioni dello Stralcio di Piano per la mobilità di cui alla DGR n. 66-3859 del 18.09.2006 e s.m.i. relative alle limitazioni minime della circolazione richieste all'interno delle zone a traffico limitato, si intendono come segue:

1. le limitazioni della circolazione all'interno delle ZTL devono essere disposte in maniera stabile e senza interruzioni nell'arco dell'anno e devono quanto meno prevedere che:

- per almeno tre ore/giorno, comprese tra le ore 7,00 e le ore 11,00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, la circolazione sia consentita esclusivamente ai veicoli dei residenti e a quelli adibiti al servizio di trasporto pubblico e ai servizi integrativi dello stesso;

- per le restanti ore della giornata, e almeno fino alle ore 20,00, la circolazione sia vietata per tutti i veicoli non conformi alle normative EURO 3 con l'aggiunta, per i veicoli Diesel, dell'obbligo di dotazione di sistemi di contenimento del particolato. Sono esclusi da tale divieto i veicoli elettrici o ibridi e quelli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione, nonché i motocicli e ciclomotori con omologazione Euro 1 o successiva. Sono temporaneamente esclusi da tale divieto anche i veicoli dei residenti e quelli adibiti al servizio di trasporto pubblico e ai servizi integrativi dello stesso;

- al più tardi entro il dicembre 2010, le regole di accesso alle ZTL, relative alle tipologie di veicoli per le quali è vietata la circolazione, siano estese anche ai mezzi dei residenti nonché a quelli adibiti al servizio di trasporto pubblico e ai servizi integrativi dello stesso;

- di integrare i criteri stabiliti nella D.G.R. n. 64-6526 del 23 luglio 2007 per il computo della percentuale di strade dei centri abitati assoggettate a limitazioni con i seguenti ulteriori criteri che consentono di tener conto dell'efficacia delle limitazioni poste nelle diverse aree del centro abitato, in quanto alla lunghezza delle strade assoggettate a limitazione viene attribuito un coefficiente di maggior o minor "peso" in funzione della quantità stimata di traffico eliminato:

- alle strade del centro abitato che vengono inserite in ZTL con gli orari minimi indicati al precedente punto 1 è attribuito un coefficiente di peso uguale a 1;

- alle strade del centro abitato che vengono inserite in ZTL con estensione alle 24 ore/giorno del divieto di circolazione di cui al precedente punto 1, è attribuito un coefficiente di peso uguale a 1,2;

- alle corsie sottratte alla circolazione veicolare ed adibite in maniera stabile ed attrezzata a pista ciclabile, alla fruizione dei pedoni, all'allestimento di dehors per le attività commerciali è attribuito un coefficiente di peso uguale a 1;

- alle strade e alle corsie (purché dotate di opportuni sistemi di protezione) riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico è attribuito un coefficiente di peso uguale a 1,5;

- alle strade del centro abitato adibite ad area pedonale in vigore 24 ore su 24 è attribuito un fattore di peso uguale a 2;

con la precisazione che, ai fini del conteggio della lunghezza delle strade assoggettate a limitazione del traffico, le corsie sottratte alla circolazione e adibite in maniera stabile ed attrezzata a pista ciclabile, alla fruizione dei pedoni, all'allestimento di déhors per le attività commerciali nonché le corsie riservate ai servizi di trasporto pubblico possono concorrere con un valore non superiore al 15% nella valutazione del complessivo 20% di strade del centro abitato assoggettate a limitazione;

- di prorogare al 1° luglio 2010 il termine del 30 novembre 2008 stabilito nella D.G.R. n. 19-6944 del 24 settembre 2007 per il completamento e la rendicontazione delle opere e degli interventi per la realizzazione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico ai fini dell'ammissibilità al cofinanziamento regionale o statale, a condizione che i Comuni interessati abbiano ottenuto dalla Provincia, entro il 1 marzo 2010, l'attestazione di coerenza, sia relativamente al raggiungimento della prescritta estensione minima delle zone di limitazione del traffico, sia relativamente all'ammissibilità delle opere e degli interventi proposti a cofinanziamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R n. 8/R/2002.

(omissis)